



Lo Sportello Informativo Telematico REACH e CLP in Emilia-Romagna

Bologna

28 novembre 2012

*L'informazione per le imprese,
le amministrazioni pubbliche
e il cittadino*

d.ssa Susanna Lupi

*Divisione V Certificazione ambientale, prodotti chimici e acquisti
pubblici verdi*

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare



- **L'informazione delle Amministrazioni pubbliche**
- **Il processo di comunicazione**
- **L'informazione sulle sostanze chimiche: il regolamento REACH**
- **Le iniziative d'informazione del Comitato tecnico di coordinamento**
- **L'informazione per l'impresa**
- **L'informazione per il cittadino**

Informazione e Comunicazione

Informazione: dare forma, dare immagine a qualcosa, indica l'elaborazione di una notizia

L'informazione riguarda il contenuto della comunicazione

Comunicazione: passaggio di informazioni da un soggetto (fonte/emittente) ed un altro (ricevente/destinatario) mediante processi bilaterali di emissione, trasmissione, ricezione e interpretazione, attraverso strumenti di varia natura


Informazione delle Pubbliche Amministrazioni: dalle origini della Repubblica alla legge 150/2000

- ✿ Negli anni che vanno dalla fondazione della Repubblica agli anni 70 l'informazione delle PA è sostanzialmente **negata**.
- ✿ Negli anni 80-90 si afferma il **diritto/ dovere** delle istituzioni di comunicare. In questo modo la comunicazione cessa di essere un'attività casuale per diventare un modo permanente di governare e dialogare con l'esterno.
- ✿ Dalla legge 241/1990 alla legge 150/2000 cambia la funzione della comunicazione che da facoltativa diventa **obbligatoria**, da diritto si trasforma in **servizio** legittimando i diritti legati all'accesso agli atti amministrativi, alla trasparenza delle procedure, all'equità dei comportamenti

L'informazione delle PA

L'informazione in Italia diventa **un'informazione reale** nella quale l'Istituzione pubblica diventa essa stessa soggetto attivo di comunicazione all'esterno e cerca di facilitare l'accesso alle informazioni.

Obiettivo della comunicazione istituzionale è la costruzione di un rapporto di fiducia volto a recuperare un dialogo costruttivo finalizzato all'accoglimento dei bisogni e a favorire una maggiore partecipazione alla gestione della cosa pubblica e quindi alla soddisfazione dei fini di interesse generale.



Il processo di comunicazione

La **fonte** o **emittente (E)** è il soggetto all'origine della comunicazione = istituzione o azienda

Il **destinatario** o **ricevente (R)** è il/i soggetto/i a cui i messaggi sono destinati = istituzione o azienda, cittadini/consumatori (singoli, gruppi o associazioni)

Il **messaggio** è l'insieme dei segni trasmessi dall'**E** al **R**

Il **processo di comunicazione** è efficace solo se l'emittente e il ricevente danno lo stesso significato al messaggio trasmesso

Il **canale** è il mezzo di comunicazione utilizzato



La comunicazione istituzionale

Nel processo di comunicazione delle PA la particolarità dell'Emittente (istituzione pubblica sia essa centrale, locale e periferica) qualifica il contenuto del messaggio.

La **credibilità** della fonte e il contenuto del messaggio espresso con un linguaggio semplice e comprensibile, diretto e accessibile favoriscono l'accesso al pubblico alle informazioni.

L'Istituzione diventa raggiungibile da chiunque abbia bisogno di informazioni e esprime con chiarezza e trasparenza il proprio operato.

Informazione sulle sostanze chimiche: il regolamento REACH

Il 1° giugno 2007 è entrato in vigore il Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che, attraverso un unico testo normativo, sostituisce buona parte della legislazione comunitaria in vigore in materia di sostanze chimiche e introduce un sistema integrato per la loro registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche.

Imponendo ai fabbricanti e importatori nell'UE una serie di obblighi, il REACH permette il controllo delle sostanze chimiche.



Chi svolge la comunicazione secondo il REACH: Stato Membro e ECHA

In Italia le Autorità individuate dal DM 22.11.2007 per l'attuazione del Regolamento REACH svolgono le attività di comunicazione e/o informazione



L'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) fornisce chiarimenti attraverso linee guida, comunicati, ricerche e altri strumenti con lo scopo di agevolare l'applicazione del REACH.

<http://echa.europa.eu/it>

Istituzioni europee e nazionali per l'attuazione del REACH



Soggetti interessati e coinvolti nell'attività di informazione secondo il REACH

Le **Amministrazioni pubbliche**: Comitato tecnico di coordinamento (Ctc)

Mondo dell'**industria** il primo settore coinvolto nell'attuazione del REACH: i fabbricanti, gli importatori, i distributori, gli utilizzatori a valle di sostanze chimiche

I **cittadini** italiani come destinatari dei prodotti: consumatori sia come singoli che come associazioni



La comunicazione istituzionale e il Regolamento REACH (art. 123)

L'art. 123 stabilisce che i cittadini dell'Unione Europea debbano essere informati dalle Autorità sui rischi che le sostanze chimiche comportano, ai fini della protezione della salute umana o della tutela dell'ambiente.

L'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) è l'organismo delegato a fornire orientamenti sulla comunicazione delle informazioni sui rischi e sull'uso sicuro delle sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli

L'informazione secondo il regolamento REACH: le Amministrazioni del DM 22 novembre 2007



Siti istituzionali REACH

Ministero della salute (Autorità competente): <http://www.salute.gov.it>

Ministero dello sviluppo economico: www.sviluppoeconomico.gov.it

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:
www.minambiente.it

Istituto Superiore di sanità – Centro nazionale sostanze chimiche:
<http://www.iss.it/cnsc>

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA):
<http://www.isprambiente.gov.it>

Siti delle singole Regioni - Sportelli informativi territoriali (EEN)

Sito condiviso www.reach.gov.it



Il portale www.reach.gov.it

Il portale nasce dall'esigenza di coordinare e rendere accessibili al pubblico, le informazioni sulle attività del Comitato tecnico di Coordinamento per l'attuazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006 composto da Ministero della Salute (autorità competente), Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo Economico, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – ISPRA, Istituto Superiore di Sanità – CSC/ISS e rappresentanti della Conferenza Stato-Regioni (DM 22 novembre 2007)

Il portale è lo strumento attraverso il quale il Comitato tecnico di Coordinamento fornisce un'informazione puntuale, omogenea e dettagliata in materia di sostanze chimiche costituendo un'esperienza di coordinamento nuova a livello europeo.

- **Informazione**
 - per il Cittadino
 - per l'Impresa
 - per le Amministrazioni Pubbliche
 - HelpDesk
- **Formazione**
 - Scuola
 - Università
 - Altro
- **Progetti**
- **Pubblicazioni**
- **Eventi**
- **Banche Dati**
- **Link Utili**

Il portale "REACH - Prodotti Chimici: informiamo i cittadini", nasce dall'esigenza di coordinare e rendere accessibili al pubblico, le informazioni sulle attività del Comitato tecnico di Coordinamento per "l'attuazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (regolamento REACH) composto da Ministero della Salute, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo Economico, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA, Istituto Superiore di Sanità - ISS e rappresentanti della Conferenza Stato-Regioni.

Il portale è quindi lo strumento attraverso il quale il Comitato tecnico di Coordinamento fornisce un'informazione puntuale, omogenea e dettagliata in materia di sostanze chimiche costituendo un'esperienza di coordinamento unica a livello europeo.

Il Comitato Tecnico di Coordinamento

Gruppi di lavoro

Normativa

Normativa Europea

Normativa Nazionale

Attività ECHA

Le Guide dell'ECHA

Avvisi e comunicati

ECHA e-news

Consultazioni pubbliche Echa

IN EVIDENZA

EVENTO: 23/10/2012 Il ministero dell'Ambiente organizza il convegno "Conosci, riduci, previeni - L'informazione al pubblico sulle sostanze chimiche"



**CONOSCI
RIDUCI
PREVIENI**

L'informazione al pubblico sulle sostanze chimiche
Un decalogo per i cittadini sugli interferenti endocrini

Il Ministero dell'Ambiente organizza il 23 ottobre 2012 a Roma, nella sala della Protomoteca del Campidoglio, il convegno "Conosci, riduci, previeni. L'informazione al pubblico sulle sostanze chimiche. Un decalogo per i cittadini sugli interferenti endocrini", che avrà inizio alle ore 9.30. Interverranno, tra gli altri, Mariano Grillo, direttore generale per le valutazioni ambientali del ministero

Rapex - Sistema di allerta rapido

Informazioni sul REACH: quale pubblico?

Gli strumenti di informazione promossi dalle PA sono rivolti ad un:

-Pubblico specifico: Helpdesk Reach e CLP e sportelli informativi territoriali

-Pubblico non esperto: bollettini informativi, banche dati, siti, bandi,...) utili anche per gli addetti ai lavori

Tutti gli strumenti hanno lo scopo di facilitare la conoscenza degli obblighi previsti dai regolamenti REACH e CLP.

Informazione all'impresa

Helpdesk REACH e **Helpdesk CLP** sono servizi nazionali designati a fornire informazioni e assistenza tecnica a tutti i soggetti coinvolti dall'applicazione dei Regolamenti in merito agli obblighi da adempiere, alle responsabilità in cui si incorre e alle procedure da seguire in caso di utilizzo, fabbricazione o importazione di sostanze chimiche.

<http://reach.sviluppoeconomico.gov.it/helpdesk> www.iss.it/hclp

Sportelli informativi territoriali (SIT) REACH: forniscono servizi di informazione per le imprese in relazione all'applicazione della normativa REACH, sostengono lo sviluppo delle attività imprenditoriali, la promozione dell'innovazione tecnologica e i progetti di ricerca.

Attività d'informazione: le banche dati

Istituto Superiore di Sanità – CSC

✓ **Base dati Sostanze Chimiche**


<http://www.iss.it/dbsp/>

✓ **Banca dati Cancerogeni**

<http://www.iss.it/site/BancaDatiCancerogeni/>

✓ **Banca dati Sensibilizzanti**

<http://www.iss.it/bdse/index.php?lang=1>



**Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare**

✓ **Banca dati delle sostanze vietate o in restrizione**

www.dsa.minambiente.it/restrizionisostanze

✓ **DESC (Database Ecotossicologico sulle Sostanze Chimiche)**

<http://www.dsa.minambiente.it/sitodesc/>

Banca dati delle sostanze vietate o in restrizione

La Banca dati contiene le disposizioni cautelative (restrizioni, divieti, etc.) adottate ai sensi:

- ✓ del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento REACH),
- ✓ del Regolamento (CE) n. 850/2004 sugli inquinanti organici persistenti (“POP”)
- ✓ del Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato dell’ozono

Strumento per agevolare la consultazione e il reperimento delle informazioni relative a 1.166 (all’ottobre 2012) sostanze soggette a divieti, restrizioni e obblighi di autorizzazione e viene aggiornata in base ai successivi adeguamenti degli allegati ai citati regolamenti.

Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela:

(2RS,3RS)-3-(2-Clorofenil)-2-(4-fluorofenil)-[1H-1,2,4-triazol-1-il]-metil] ossirano

Numero CAS: **106325-08-0**

Tipo di pericolo:	Specifiche sulla sostanza:	Normativa di riferimento:	Normativa specifica:
-Tossica per la riproduzione (R)		-Allegato XVII restriz.30	Reg (CE) 1907/2006 Reg (CE) 552/2009

Testo del divieto e/o restrizione:

-Allegato XVII restriz.30

Fatte salve le disposizioni di cui alle altre parti del presente allegato, alle voci da 28 a 30 si applicano le norme seguenti.

1. Non sono ammessi l'immissione sul mercato o l'uso:

- come sostanze,
- come componenti di altre sostanze, o
- nelle miscele,

per la vendita al pubblico quando la concentrazione singola nella sostanza o nella miscela è pari o superiore:

- al pertinente limite di concentrazione specifico indicato nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, o
- alla pertinente concentrazione specificata nella direttiva 1999/45/CE. Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di sostanze e miscele, i fornitori devono garantire prima dell'immissione sul mercato che l'imballaggio di tali sostanze e miscele rechi in maniera visibile, leggibile ed indelebile la seguente dicitura:
"Uso ristretto agli utilizzatori professionali".

2. A titolo di deroga, il paragrafo 1 non si applica:

- ai medicinali per uso umano o veterinario quali definiti nella direttiva 2001/82/CE e nella direttiva 2001/83/CE;
- ai prodotti cosmetici quali definiti nella direttiva 76/768/CEE;
- ai seguenti combustibili e prodotti derivati da olii minerali:
 - ai combustibili per motori che sono soggetti alla direttiva 98/70/CE,
 - agli articoli derivati dagli olii minerali, impiegati come combustibili o carburanti negli impianti di combustione mobili o fissi,
 - ai combustibili venduti in sistemi chiusi (ad esempio: bombole di gas liquido);
- ai colori per artisti di cui alla direttiva 1999/45/CE

Reg.109/2012

Le iniziative di informazione rivolte ai cittadini: “Bollettino di informazione” e “Alla scoperta di REACH”

✓ Il bollettino “Sostanze chimiche - Ambiente e Salute”

obiettivo: fornire con cadenza periodica aggiornamenti e informazioni al pubblico sulle principali attività e normative concernenti le sostanze chimiche (dal 2010 pubblicati 9 numeri, inviati a circa 1000 destinatari: cittadini, associazioni dei consumatori e ambientaliste, amministrazioni pubbliche e enti di ricerca).

Disponibile on line: www.minambiente.it e www.reach.gov.it

✓ Alla scoperta di REACH è un prodotto multimediale che vuole coinvolgere i cittadini in modo dinamico per favorire l'informazione sull'uso corretto dei prodotti chimici.

Informazione dell'impresa

Insieme dei processi di comunicazione che l'impresa istituisce con l'obiettivo di influire sugli atteggiamenti del pubblico o dei pubblici è una comunicazione **bidirezionale** nel senso che l'impresa comunica con il suo pubblico, ma anche il pubblico comunica con l'impresa ed essa deve essere pronta a recepire il messaggio che gli viene trasmesso




Informazione nel REACH (Art. 33) dal cittadino al fornitore

Art. 33 “Obbligo di comunicare informazioni sulle sostanze presenti negli articoli”

In base al regolamento REACH il cittadino ha il diritto di chiedere al fornitore se nei prodotti (articoli) che vuole acquistare sono presenti "sostanze estremamente preoccupanti (SVHC)" – cioè sostanze inserite nell'elenco delle sostanze candidate all'inclusione nell'Allegato XIV (CMR – PBT – vPvB – IE).





Insieme nell'attuazione REACH e CLP
per una comunicazione integrata

Grazie per l'attenzione

d.ssa Susanna Lupi lupi.susanna@minambiente.it

*Divisione V - Certificazione ambientale,
prodotti chimici e acquisti pubblici verdi*